



COMUNE di CASTIGNANO
P R O V I N C I A D I A S C O L I P I C E N O

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO EROGAZIONE
BUONI PASTO CARTACEI
ANNI 2018/2019/2020**

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

1. **Buono pasto:** il documento di legittimazione, in forma cartacea, del valore nominale di €. 5,29 ed avente le caratteristiche di cui all'articolo 8, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono;
2. **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 all'art. 144 comma 6 lettera a), oppure entro i termini offerti;
3. **Contratto di fornitura:** l'accordo stipulato fra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente all'esito della Richiesta di Offerta;
4. **Dipendenti/Utenti del servizio/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto:** i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con l'Amministrazione un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;
5. **Esercenti:** i titolari degli Esercizi;
6. **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
7. **Fornitore/Società di emissione/Emettitore:** l'impresa aggiudicataria;
8. **Giorno lavorativo:** i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
9. **Importo della fornitura:** l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto della procedura di affidamento. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
10. **Sconto offerto all'Amministrazione:** sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà all'Amministrazione, per ogni Buono pasto acquistato;
11. **Sede di consegna:** la sede dell'Amministrazione, dove devono essere consegnati i buoni pasto cartacei. Tale sede sarà indicata nelle Richieste di Approvvigionamento;
12. **Sede di utilizzo:** la sede dell'Amministrazione, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto;
13. **Termine massimo di pagamento agli Esercenti:** l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
14. **Unità Approvvigionante:** gli uffici e le persone fisiche dell'Amministrazione abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento;
15. **Valore aggiudicato:** valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore;
16. **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"):** il valore della prestazione riportato sul buono pasto.

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei del valore nominale di €. 5,29 da erogarsi ai dipendenti del Comune di Castignano aventi diritto, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate, dal presente Capitolato.

Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati con il Fornitore, ubicati nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno ed autorizzati all'esercizio dell'attività in conformità all'art. 285 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207

Articolo 2 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre), e precisamente 2018, 2019 e 2020.

Articolo 3 QUANTITA' E IMPORTO A BASE D'APPALTO

Il quantitativo necessario di buoni pasto è stimato in circa 1.738 (millesettecentotrentotto) annui e così per complessivi 5.214 (cinquemiladuecentoquattordici).

L'importo complessivo a base d'asta, per la durata indicata al precedente articolo 2 è, pertanto previsto in €. 27.582,06 (iva come per legge esclusa), così calcolato:

Numero buoni pasto annuale	1.738
Durata dell'appalto	anni 3
Valore nominale buoni pasto	€. 5,29
Importo dell'appalto oggetto di Offerta (Base d'asta)	€ 27.582,06 IVA esclusa

Dal suddetto importo deve essere detratto lo sconto sul valore nominale del buono pasto come offerto dal Fornitore.

Detti importi devono essere considerati puramente indicativi in quanto determinati sulla base dell'attuale fabbisogno dell'Ente che potrebbe subire un incremento o un decremento, e sull'attuale valore facciale del buono pasto pari ad €. 5,29.

In ogni caso il Fornitore, oltre al pagamento dei buoni pasto nella misura richiesta di volta in volta dall'Ente, non potrà avanzare pretesa alcuna sia nel caso di variazioni che potrebbero intervenire sul numero degli aventi diritti in corso contrattuale sia nel caso di eventuale successiva modificazione dell'articolazione dell'orario di lavoro che possa avere incidenza sui rientri settimanali.

Il Fornitore dovrà impegnarsi, comunque, ad evadere alle stesse condizioni economiche, anche richieste che eccedessero le quantità presunte, mentre nulla sarà dovuto, ad alcun titolo, qualora le quantità richieste fossero inferiori alla previsione anzidetta.

Il Comune di Castignano si riserva di variare l'importo nominale del buono pasto senza che ciò possa avere alcuna incidenza sulle condizioni economiche relative all'affidamento del servizio.

Articolo 4 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, comunicherà all'Amministrazione il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio.

Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.

Articolo 5

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione il Fornitore invierà all'Amministrazione l'Elenco degli esercizi convenzionati. Qualora il numero degli esercizi già convenzionati sia inferiore a quanto previsto nel successivo articolo 12, il Fornitore dovrà, nel termine massimo di 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione, effettuare il convenzionamento di ulteriori esercizi, fino a concorrenza del numero minimo richiesto, e procedere ad integrare l'elenco trasmesso; l'Amministrazione provvederà a verificare tale Elenco e procederà successivamente alla stipula del contratto e all'attivazione del servizio.

L'Amministrazione, in concomitanza con la stipula, comunicherà i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati e l'eventuale variazione degli stessi dovranno essere comunicati formalmente e tempestivamente al Fornitore. I soggetti deputati istituzionalmente o appositamente delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento relative al Contratto saranno, di seguito, indicati come Unità Approvvigionanti.

Parimenti, l'Amministrazione in concomitanza con la stipula, comunicherà al Fornitore l'anagrafica degli utilizzatori dei buoni pasto, al fine di consentire al Fornitore di predisporre le successive Richieste di Approvvigionamento.

Le suddette comunicazioni rappresentano atto propedeutico alla emissione delle Richieste di approvvigionamento, senza tali comunicazioni non potranno essere emesse e conseguentemente evase le Richieste di approvvigionamento medesime.

Articolo 6

RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

Le Unità Approvvigionanti richiederanno la fornitura dei Buoni pasto oggetto del Contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento che saranno trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti) secondo lo schema del modello "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto" (All. A) allegato al presente Capitolato.

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che la medesima:

- sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all'emissione della stessa.

Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo alla Richiesta di Approvvigionamento, e dovrà formalizzare l'accettazione della suddetta Richiesta, comunicando alla specifica Unità Approvvigionante tale numero, unitamente alla data di ricevimento della stessa, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti.

Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione.

Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, darne tempestiva comunicazione (via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti) all'Unità Approvvigionante -spiegandone le ragioni del rifiuto -al fine di consentire alla stessa l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.

Articolo 7

CONSEGNA DEI BUONI PASTO

Il Fornitore provvederà a consegnare all'Amministrazione il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi

indicati nella Richiesta di approvvigionamento stessa. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal successivo articolo 15:

- ✓ in caso di prima Richiesta di approvvigionamento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima,
- ✓ nel caso di Richieste di approvvigionamento successive alla prima, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento stessa;
- ✓ nel caso di Richieste di approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.

All'atto della consegna, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore che dovrà effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'amministrazione comunale, senza addebito di costi aggiuntivi.

Articolo 8

CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

I buoni pasto sono nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).

Articolo 9

SPENDIBILITA' DEI BUONI PASTO

I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.

I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- I Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1^a settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Articolo 10

RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, entro e non oltre il 31 marzo (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di

un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2018, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2019).

Il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine all'Amministrazione.

In caso di "restituzione" di Buoni pasto scaduti da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 45 giorni dalla "ricezione" dei suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto, anche l'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy).

L'Amministrazione potrà:

1) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 45 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione comunicherà al Fornitore;

2) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi.

Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

Articolo 11

CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi, in numero non inferiore a 30, dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto ministeriale, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122;
- b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;

3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

Articolo 12

NUMEROSITA' DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il fornitore risultato primo nella graduatoria di merito entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'aggiudicazione dell'appalto dovrà:

1. indicare e procedere, eventualmente, a convenzionare se già non precedentemente convenzionati in numero congruo, e nei termini di cui al precedente articolo 5, ai fini della stipula del contratto, almeno un numero minimo di esercizi, non inferiore a 30 (trenta), aventi le caratteristiche di cui ai commi precedenti, ubicati nella Provincia di Ascoli Piceno di cui almeno 3 (tre) esercizi ubicati nel territorio comunale di Castignano o nei Comuni vicini (Offida, Castel di Lama, Cossignano, Montalto delle Marche, Rotella, Appignano del Tronto).
2. trasmettere all'Amministrazione, l'Elenco degli esercizi convenzionati, il quale dovrà riportare le informazioni contenute nell'allegato B del presente capitolato;

Sono, inoltre, richiesti al Fornitore i seguenti adempimenti:

- a) Il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, dovrà garantire la "spendibilità" dei Buoni Pasto presso tutti gli esercizi convenzionati indicati nell'elenco trasmesso.
- b) Il Fornitore dovrà garantire la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (cfr. lettera b del precedente articolo 11), di almeno il 25% rispetto al numero di Esercizi riportati nell'elenco di cui alla lettera precedente, fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.
- c) Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi riportati nel predetto Elenco, dovrà garantire su richiesta motivata dell'Amministrazione un maggior numero di esercizi in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nel relativo elenco. Si precisa che l'Amministrazione potrà eventualmente indicare le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'Amministrazione.
- d) Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione dell'Elenco, non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto. Inoltre, si precisa che, solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco aggiornato.
- e) Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato.

Articolo 13

OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI

Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna delle fatture al mese. A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui al successivo capoverso.

Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi) convenzionati presso i quali verranno spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 30 giorni e di 60 giorni per gli Esercizi di cui al punto 2 del precedente articolo 11 del presente Capitolato, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti

Il Fornitore aggiudicatario dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi convenzionati presso i quali verranno spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, una commissione (sconto incondizionato) definita ai sensi dell'art.144 comma 6 lettera a) del D.lgs. 50/2016.

Resta inteso che la predetta Commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e degli impegni presi attraverso l'offerta presentata. Si rappresenta inoltre che la Commissione sarà onnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all'esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmisione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all'esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell'Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell'esercente.

Articolo 14 MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

L'Amministrazione potrà effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato.

In caso di disservizi di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio segnalate dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad eliminare i suddetti disservizi, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, ferma rimanendo l'applicabilità di eventuali penali di cui al successivo articolo 15.

In ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere dati/reportistica.

Articolo 15 PENALI

15.1. Difformità nella consegna

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 3 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Amministrazione nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. articolo 6 del presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 3 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione e fino alla risoluzione della predetta difformità.

15.2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui all'articolo 9 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 3 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), , salvo il risarcimento del maggior danno.

15.3. Difformità relative al convenzionamento

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel precedente articolo 12 lettera c) per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo articolo, su richiesta motivata delle Amministrazioni, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 3 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nella lettera b) del precedente articolo 12 per il convenzionamento del numero di esercizi ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 0,3per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione (rif. lettera d) del precedente articolo 12) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 3 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all'articolo 12 lettera e) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto all'Amministrazione Contraente una penale pari al 3 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA)), salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel precedente articolo 14 "Monitoraggio della fornitura" per la chiusura del reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 3 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA)

Articolo 16 DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicatario viene richiesto di far pervenire all'Amministrazione, oltre alla documentazione di rito per la stipula del contratto:

- copia della documentazione con cui è stata trasmessa, al Ministero dello sviluppo economico, la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 4 dell'art. 144 del D.lgs.50/2016; per le imprese attive nel settore dei buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea, occorrerà presentare copia delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di emissione di buoni pasto rilasciate in base alle norme del Paese di appartenenza;
- copia del bilancio d'impresa corredata dalla relazione di cui al comma 4 dell'art. 144 del D. lgs.50/2016.

Allegato A	RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO NOMINATIVI	pag. 1 di 2
------------	--	-------------

Spett.le _____

Tel _____ Fax _____

e-mail: _____

c.a. Ufficio Ordini- _____

Riferimenti protocollo Amministrazione	
n° protocollo:	Data:

Il sottoscritto _____, in qualità di Unità Approvvigionante
per *(la Pubblica Amministrazione)* _____

con sede in _____, Via _____ n. __, Località _____ Provincia: ____

numero tel. _____, numero fax _____

e-mail _____

pec _____

richiede

la fornitura descritta di seguito:

Totale Buoni:

Valore nominale:

Trattasi di buoni pasto in sostituzione di buoni resi:	SI	NO
--	----	----

NOTE e modalità di confezionamento dei buoni

/

Per il dettaglio della fornitura richiesta e l'indirizzo di consegna compilare la pagina 2 del presente modulo, avendo cura di allegare un esemplare della pagina 2 per ogni sede/ufficio

Allegato A	RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO NOMINATIVI	pag. 2 di 2
------------	--	-------------

Indirizzo di consegna:

Indirizzo	N°	C.A.P.	Località/Città	Provincia

Alla cortese attenzione del Sig. _____

Telefono _____ Fax _____

quale persona da noi incaricata ad effettuare il ritiro dei predetti Buoni Pasto.

Tabella dettaglio fornitura buoni nominativi

MATRICOLA	NOMINATIVO	NUMERO BUONI
	N. Totale dei soggetti aventi diritto al BP:	Totale BP:

Timbro e Firma dell'Amministrazione

Data di emissione, _____

1. I dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune, ed all'interno del Comune per Ragione/Denominazione Sociale dell'esercizio.

2. Per le tipologie di esercizio utilizzare i codici di seguito riportati:

CODICI PER LA COMPILAZIONE DEL CAMPO "TIPOLOGIA DI ESERCIZIO"

CODICE (ID)	TIPO DI EROGAZIONE	DESCRIZIONE TIPOLOGIA ESERCIZIO
A	Somministrazione	BAR
B	Somministrazione	FAST FOOD
C	Somministrazione	MENSA INTERAZIENDALE
D	Somministrazione	MENSA
E	Somministrazione	RISTORANTE TRATTORIA OSTERIA PIZZERIA
F	Somministrazione	TAVOLA CALDA TAVOLA FREDDA
G	Vendita	MARKET/ALIMENTARI/SUPERMERCATO/GASTRONOMIA/ROSTICCERIA
H	Vendita	ALTRO
I	Somministrazione	BAR AZIENDALE
L	Somministrazione	AGRITURISMO ITTITURISMO
M	Somministrazione	ALTRO